

fornitura al personale militare impegnato nelle attività operative di maschere protettive specifiche del tipo prima individuato .

Detti obblighi imposti dalla disciplina normativa vigente, alla luce delle risultanze degli atti processuali e delle deduzioni formulate da parte convenuta ,nella cui risposta neppure a livello assertivo e logico deduttivo non si è mai premurata di rappresentare al giudice una effettiva considerazione ad iniziativa delle autorità militari preposte al controllo, vigilanza e prevenzione dei rischi da affrontare nella zona operativa dai militari nelle operazioni anzidette, con riguardo alla inalazione e gli agenti chimici e radioattivi potenzialmente nocivi alla salute se assorbiti soprattutto per via respiratoria, si devono reputare come totalmente non valutati e non ottemperati dal comando militare, in ragione della assoluta assenza di elementi idonei a configurare un effettivo accertamento del rischio e un allestimento di misure di protezione adeguatamente predisposte e realizzate nei termini e nelle forme previste dalla disciplina vigente .

Detta condotta omissiva configura una violazione di natura colposa alle prescrizioni imposte non solo dalle leggi e dai regolamenti ,ma anche dalle regole di comune prudenza ,diligenza ed esperienza nel campo delle operazioni militari compiute in zone operative dove si sono svolte attività belliche consistete soprattutto nella effettuazione di bombardamenti a mezzo di proiettili con composizione di elementi sprigionanti nell'ambiente ,con la esplosione ed il contatto su superfici dure , sostanze chimiche e produttive di nuclidi di uranio impoverito ad elevato effetto tossico, tendenti a residuare

12

nelle polveri e sui materiali contaminati per diversi anni e richiedenti almeno l'uso di DIP. Successivamente alla data del rientro in Sardegna, il militare VBF Vacca Salvatore il giorno 26\4\1999 è svenuto nel corso dell'Alza bandiera ed è stato inviato a visita specialistica presso O.M. di Cagliari, dove è stato ricoverato il giorno successivo fino al giorno 8\5\1999, e dimesso con diagnosi di sindrome cardio-vascolare ipercinetica in soggetto con alterazione ecografica della tiroide, e lo stesso è stato ricoverato presso IPM della università degli Studi di Cagliari fino al 2\5\1999, dove è stato diagnosticato al paziente il Morbo di Basedow con prescrizione di idonea terapia.

Il giorno 6\7\1999 il militare, in licenza di convalescenza, è stato ricoverato all'O.C. S. Giovanni di Dio di Cagliari con diagnosi di entrata per la patologia prima diagnosticata e il giorno 7 sui è verificato un arresto cardiorespiratorio, e nello stesso nosocomio il paziente è rimasto degente fino al 3\8\1999, e è stato dimesso con diagnosi di arresto respiratorio in paziente con verosimile miocardite virale-IRA da rabdiomiolisi- ipertiroidismo in trattamento.

In data 16\8\1999 il militare è stato ricoverato d'urgenza presso l'O.C. di Cagliari con diagnosi di sospetta patologia leucemica, ed in data 09\09\1999 si è verificato il decesso del paziente per leucemia linfoblastica acuta, insufficienza renale, broncopolmonite bilaterale.

La CMO di Cagliari con p.v. in data 05\01\2002 ha riconosciuto la causa della morte in conformità alla diagnosi suindicata ed ha espresso giudizio medico-legale affermativo della correlazione tra il servizio prestato in patria e all'estero sulla base di una motivata accentuazione dei fattori di rischio derivante dai servizi svolti dal

13

militare per missioni e corsi di formazione ,in associazione alle sollecitazioni immunitarie e vaccinali e tossinfettive situazionali ,considerando che il possibile inquinamento ambientale, in zona di operazioni ,il decorso e la storia clinica immediatamente successiva all'impiego in area bellica ,a parere dei membri della commissione devono ritenersi idonei a soddisfare i criteri medico-legali della dipendenze da causa di servizio del quadro clinico esaminato .

In data 24\7\2003 la Commissione di verifica per le cause di servizio ha confermato il giudizio eziopatologico espresso dalla CMO di Cagliari ,in quanto dalla relazione ammessa della amministrazione e dalla documentazione è dato ravvisare il nesso eziologico tra l'infermità denunciata dal richiedente e accertata nel giudizio diagnostico espresso dalla CMO e l'attività di servizio prestata ,,prospettandosi gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati in rapporto di valida efficienza patogenetica con l'insorgenza e l'evoluzione dell'evento morboso.

A tale proposito ha avvalorato le conclusioni diagnostiche e eziopatologiche formulate dalle commissioni anzidette la lettura della relazione della commissione parlamentare d'inchiesta costituita ai sensi dell'art.2 della deliberazione in data 11\10\2006 , nella quale si pone in evidenza all'esito della acquisizione dei pareri di consulenti ed esperti , la constatazione della chiara segnalazione della natura genotossica dell'uranio impoverito da un punto di vista sia chimico che radiologico ,con la conseguenza che non sussiste un valore di soglia biologicamente sicuro per agenti di tale natura ,e sussistono dati obiettivi desunti dagli accertamenti effettuati per affermare ~~che~~

N₁

D.F.

le esposizioni temporalmente precedono l'insorgenza delle patologie in esame e che un aumento significativo dei linfomi LH fra i militari italiani impiegati nella zona di operazioni nei Balcani era già stato evidenziato dalla commissione istituita dal Ministero della Difesa nell'anno 2000.

Nella valutazione del quadro probatorio assume notevole valore anche la lettura dei risultati del rapporto n.03\2002 concernenti la perizia stragiudiziale compiuta dal dr.A.M. Gatti del laboratorio dei biomateriali del dipartimento di neuroscienze della università di MO e RE sui reperti biologici esaminati inviati appositamente dal dr. Porcu inerenti al paziente Vacca Salvatore ,descritti come sezioni bianche su vetro di linfonodo mediastinico, nei quali sono state identificate svariate particelle di circa un micron ,ma anche di 800 nanometri, di composti diversi contenenti titanio ,ferro , e un particella di cloruro di bismuto , costituenti particelle inorganiche di origine esogena , in quanto elementi chimici non presenti nel corpo umano.

Se si tiene nella giusta considerazione che il militare nel periodo precedente ed in quello di prestazione del servizio in missione internazionale in Bosnia Herzegovina ha goduto di buone condizioni di salute non ha mai manifestato sintomatologia ricollegabile ad un stato di salute precario ,adempiendo alle sue mansioni di militare qualificato come autista in tutte le operazioni indicate nei rapporti informativi dei suoi superiori e del comandante del reparto, si deve stabilire in perfetta condivisione con le conclusioni ed i giudizi espressi dalle commissioni mediche occupatesi del caso clinico ,la sussistenza del nesso causale tra l'evento denunciato consistito nella

inalazione di agenti chimici e radiologici con effetti tossici sull'organismo soprattutto nel corso dei 40 turni di servizio espletati nel breve periodo ,e l'infermità riscontrata nel giudizio diagnostico formulato dalla CMO sulla base della documentazione esaminata, se si considera che seguendo il procedimento in conformità ai criteri previsti dalla consolidata metodologia medico-legale tradizionale, si ravvisano le condizioni per ravvisare nella situazione clinica trattata tutti i fattori richiesti per la formazione almeno di una presunzione di certezza legale già apprezzati dalla CMO, e da individuarsi nel criterio cronologico configurante la compatibilità dell'intervallo di tempo trascorso tra la presunta azione lesiva dell'assorbimento per via polmonare degli agenti tossici, e l'insorgenza e l'evoluzione della malattia ,nel criterio patogenetico ,configurante la compatibilità tra azione lesiva dell'assorbimento della sostanza tossica nell'organismo e modalità di origine della patologia accertata , rispetto alla patogenesi di malattie derivanti dalla contaminazione per via aerea e per assorbimento mediante trasporto ematico della circolazione arteriosa negli apparati non aventi adeguate barriere difensive contro la ritenzione degli agenti tossici ,nel criterio topografico , configurante la compatibilità per sede anatomica , sulla base delle conoscenze scientifiche ,del danno localizzato nell'apparato linfatico cagionato dall'assorbimento anzidetto degli agenti chimici e radiologici aventi effetti tossici sull'organismo , nel criterio della efficienza lesiva ,,configurante la compatibilità tra l'assorbimento polmonare degli agenti chimici e radiologici diffusi nell'aria inspirata e l'idoneità di dette sostanze tossiche , da

reputarsi pericolose a prescindere dalla concentrazione, produrre gli effetti principali dannosi proprio di tipo cancerogeno e mutageno come quelli posti a fondamento della patologia sopravvenuta nel soggetto leso, nel criterio della esclusione, configurante una compatibilità tra la patologia diagnosticata e l'evento denunciato di natura esclusiva alla luce di tutte le notizie storiche e di carattere anamnestico riguardanti le condizioni di salute del soggetto indicato come persona di buona salute e militare in servizio disponibile alle fatiche della vita militare in settore di missione internazionale e idoneo all'espletamento di mansioni connesso a svolgimento di compiti e di azioni operative gravose e reiterate nel tempo in zona contraddistinta dal clima aspro per freddo e nevosità corrispondente ad un classico inverno continentale balcanico, come si desume dalle annotazioni dello fogli matricolare, dai rapporti informativi dei comandanti, e dagli stessi esami ematochimici compiuti nel periodo ed indicanti una perfetta normalità di valori ematici, nel criterio epidemiologico, configurante una compatibilità tra il caso clinico in esame e i riferimenti provenienti dalla letteratura scientifica sia per l'insorgenza delle patologie al sistema linfatico di natura aspecifica LH sia per i rilievi statistici significativi tra la esposizione alle particelle tossiche di natura chimica e radiologica dei militari italiani nel territorio di missione internazionale.

Nel caso specifico esiste anche un rilievo fondamentale di riscontro positivo nel reperto biologico patologico del paziente di svariate particelle di metalli pesanti nella sezione di linfonodo, non presenti per natura nell'organismo, il cui esito assume un valore

117



estremamente significativo di conferma definitiva del reale assorbimento nel sistema linfatico di metalli derivanti dalla inalazione o dalla ingestione da parte del militare nella zona operativa, non esistendo nel luogo di residenza in Sardegna alcun riferimento processuale sulla presenza di tali agenti chimici di natura tossica.

Si deve pertanto affermare con piena condivisione dei giudizi già espressi da due commissioni costituite per la decisione del caso riguardante il collegamento causale per la causa di servizio, l'esistenza di collegamento causale tra la permanenza in zona operativa e l'attività espletata in missione dal militare e l'insorgenza e l'evoluzione della patologia obiettivamente diagnosticata e rappresentante la causa primaria del decesso, ed il nesso di causalità tra l'omissione imputata a titolo di comportamento colposo alla autorità militare per non avere responsabile dell'allestimento della missione e del comando in ordine alla mancata informazione adeguata del personale militare in servizio, alla mancata pianificazione e valutazione degli elementi di rischio e predisposizione e consegna delle misure di protezione individuale DIP atte se non ad eliminare l'assorbimento di sostanze dannose confuse nelle polveri dell'aria, almeno a ridurre in termini apprezzabili il rischio da affrontare.

In tema di risarcimento del danno gli attori fanno valere in principalità il loro diritto derivante ai sensi degli artt.185-589 C.p. dalle obbligazioni costituite da un fatto costituente reato e corrispondente alla fattispecie penalmente rilevante dell'omicidio colposo, quali prossimi congiunti eredi legittimi della vittima e danneggiati in proprio con riguardo



Il danno non patrimoniale cagionato dalla morte del parente legato da stretto vincolo come figlio dei genitori Giuseppe e Peppina e fratello di Claudia, e di conseguenza la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria civile non sussistendo alcun rapporto tra i parenti del defunto e il ministero ancora in corso, ed alcuna pretesa inserita nella determinazione dell'oggetto della domanda oltre alla richiesta di risarcimento correlata ad una obbligazione derivante da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 cod.civ.

Ne consegue che deve essere considerata come manifestamente infondata la eccezione di difetto di giurisdizione a favore e della giurisdizione amministrativa alla quale sono devolute le controversie inerenti al rapporto di lavoro costituito con il personale militare dello Stato.

La liquidazione in forma monetaria attuale del risarcimento deve corrispondere ad euro 200.000,00 a favore di ogni genitore, in ragione della giovane età del figlio e dalla assistenza morale e materiale prestata dallo stesso ai medesimi, e a euro 100.000,00 a favore e della sorella Claudia, considerata anche l'esistenza di altri fratelli non litisconsorti nel presente giudizio oltre ad un ulteriore indennizzo di euro 4.140,00 da attribuire a ciascun familiare a titolo successorio nella misura di un quinto per il periodo di malattia il cui decorso è iniziato dal 26\4\1999 ed è terminato il 09\09\1999 meritevole di un risarcimento di euro 150 al giorno per danno biologico e morale.

Gli importi così liquidati devono essere integrati dal lucro cessante maturato su un credito immediatamente esigibile dal 1999, mediante calcolo del saggio cumulato degli interessi legali nel periodo in oggetto sulla cifra intermedia

tra il valore attuale ed il valore devalutato al 1999 con coefficiente ISTAT di 1,23, pervenendosi ai risultati aritmetici di euro 52.740,00 per ciascun genitore, e di euro 26.905,00 per la sorella. *SI RITENEVA IL DANNO DA RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO NEI CONFRONTI DELLA SORORELLA.*
 La regolamentazione degli oneri processuali deve uniformarsi al criterio della soccombenza per imporre al convenuto il rimborso delle spese a favore degli attori, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., *CON COMPENSAZIONE DI SPESE NEI CONFRONTI DEL MINISTERO NEI CONFRONTI DELLA SORORELLA.*
 P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al r.g.n.22958\08, così provvede:
 1) Accerta la responsabilità civile del convenuto nei confronti degli attori ai sensi dell'art. 2043 cod.civ. nella produzione dell'evento lesivo con esiti mortali in pregiudizio del militare in servizio VBF E.I. Vacca Salvatore, e condanna il Ministero della Difesa al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni anche non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod.civ., delle somme di euro 256.880,00 a favore di ciascuno dei genitori Vacca Giuseppe e Secci Peppina, di euro 131.045,00 a favore della sorella Vacca Claudia.
 2) Condanna il convenuto al pagamento agli attori delle spese di lite in misura di euro 1.200,00 per esborsi, euro 3.800,00 per diritti euro 30.000,00 per onorari, oltre a iva cpa, con distrazione al procuratore antistatario avv.to A.F.Tartaglia; *COMPENSAZIONE LE SPESE NEI CONFRONTI DEL MINISTERO NEI CONFRONTI DELLA SORORELLA.*
 Roma, 11\01\2010. *N.5 POSITIVE APPROVATE.*

Il Giudice designato

Nicola Archibugi

TRIBUNALE ORDINARIO
 DI ROMA
 SEZIONE II CIVILE

Depositato in Cancelleria
 Roma, il 18 GEN. 2010



INTELLIGIBILE C2
 Uff. Anticamera

20

ALLEGATO 8

AERONAUTICA MILITARE
116° DEPOSITO SUSSIDIARIO A.M.
NUCLEO DIFESA
SERRENTI

Serrenti, li 5 MAR. 1998

CONSEGNE
TRASPORTO MATERIALI SENSIBILI

COMANDANTE DELLA SCORTA: _____

VICE CAPO SCORTA : _____

MILITARE_Av.Sc. _____ MILITARE _____

MILITARE_Av.Sc. _____ MILITARE_Av. _____

AUTISTA ADDETTO SCORTA_M3 _____

Il sopracitato personale costituente la Scorta fornita da 116° Sudepaereo___ e' responsabile del materiale affidatogli composto da: MATERIALE ESPLOSIVO dal momento della consegna presso il 116° Deposito Sussidiario di 09027 Serrenti, all'atto della consegna presso SPERINTER PERDASDEFOBU .

Allo scopo di garantire il trasporto, in sicurezza del materiale, dovra' assicurare una vigilanza continua su:

- velocita' dei mezzi acciocche' sia assicurata la stabilita' del carico che inizialmente sara' verificata dagli autisti secondo le norme e procedure vigenti;
- attuazione di una vigilanza continua, decisa e pronta nella reazione per garantire, ad ogni costo che estranei al servizio si avvicinino ai materiali o salgano sugli automezzi (o carri ferroviari nel caso di trasporto ferroviario) affidati alla sua custodia . Il Comandante deve intervenire, con il criterio della proporzionalita' della risposta e valutando il pericolo dell'offesa posta in atto, con l'uso delle armi, volto a sventare ogni azione criminale rivolta contro i mezzi scortati ed il carico.

Non interrompe la sorveglianza a meno che costretto da esigenze di servizio comunque affidando anche previa predisposizione, la custodia ai Carabinieri A.M. del Posto Fisso Locale che contribuiscono alla viabilita'.

Durante il trasferimento prende posto sull'automezzo apposito dal quale cura e fa curare la sorveglianza della colonna; non permette nel modo piu' assoluto, che il personale di scorta salga sui mezzi da trasporto "materiale scortato".

Il Comandante della Scorta, una volta ricevute le consegne e le disposizioni particolari dal Nucleo Difesa e' inoltre responsabile del:

- * governo del personale affidatogli per ottenere l'ottimale riuscita del servizio;
- * impiego e collaborazione del personale di Polizia Militare che interviene al trasporto;
- * (la) consegna del carico al Direttore delle operazioni sul sito delle "prove tecniche" (SPERINTER Zona Torri);
- * (la) apposizione della firma da parte delle autorità competente di SPERINTER sui documenti da riconsegnare al 116° SUDEPAEREO;

Inoltre:

il Comandante della Scorta si occupa della distanza di sicurezza sui mezzi del convoglio, della velocità di marcia della colonna tale da non compromettere la stabilità del carico della sicurezza durante le soste inevitabili (pre-disponendo cordone di sicurezza), di richiedere, all'atto dell'assunzione del comando della scorta dei mezzi di sostentamento e di equipaggiamento (se reputate necessarie per la particolarità del servizio). Durante il percorso, anche a mezzo dei Carabinieri alla viabilità, si rivolge in caso fosse necessario ai Comandi del C.C. territoriali (oppure Guardia di Finanza, Polizia di Stato o Agenti Forestali).

Per il rientro in sede (Serranti), prenderà ordini dal comando di SPERINTER.

ORDINE DEL COMANDO DESTINATARIO

PERDASDEFUGU, 14

(Timbro o firma)

IL COMANDANTE
Ten.Col.A.A.r.s.5314 Vittorio ROSSI

Il Comandante della Scorta, una volta ricevute le consegne e le disposizioni particolari dal Nucleo Difesa e' inoltre responsabile del:

- * governo del personale affidatogli per ottenere l'ottimale riuscita del servizio;
- * impiego e collaborazione del personale di Polizia Militare che interviene al trasporto;
- * (la) consegna del carico al Direttore delle operazioni sul sito delle "prove tecniche" (SPERINTER Zona Torri);
- * (la) apposizione della firma da parte delle autorità competente di SPERINTER sui documenti da riconsegnare al 116° SUDEPAEREO;

Inoltre:


Il Comandante della Scorta si occupa della distanza di sicurezza sui mezzi del convoglio, della velocità di marcia della colonna tale da non compromettere la stabilità del carico della sicurezza durante le soste inevitabili (pre-disponendo cordone di sicurezza), di richiedere, all'atto dell'assunzione del comando della scorta dei mezzi di sostentamento e di equipaggiamento (se reputate necessarie per la particolarità del servizio). Durante il percorso, anche a mezzo dei Carabinieri alla viabilità, si rivolge in caso fosse necessario ai Comandi dei C.C. territoriali (oppure Guardia di Finanza, Polizia di Stato o Agenti Forestali).

Per il rientro in sede (Serranti), prenderà ordini dal comando di SPERINTER.

ORDINE DEL COMANDO DESTINATARIO

FERDASDEFUGU, li

(Timbro e firma)

IL COMANDANTE
Ten.Col.A.A.r.s.  Vittorio ROSSI

ALLEGATO 9





ALLEGATO 10

